

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

17. 12.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, lettera a) sostituire la parola: sedici con la seguente: quattordici.

***17. 21.**

Masi.

Al comma 2, lettera a) sostituire la parola: sedici con la seguente: quattordici.

***17. 47.**

Lucidi, Moroni.

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: sedici con la seguente: diciotto.

****17. 2.**

Jervolino Russo, Moroni, Di Bisceglie, Cananzi.

Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: sedici con la seguente: diciotto.

****17. 48.**

Moroni, Gardiol, Mantovani, Caccavari, Di Bisceglie, Pisapia.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

***17. 15.**

Franz, Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

***17. 13.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: in possesso della carta di soggiorno

con le seguenti: titolari di carta di soggiorno in corso di validità o di rinnovo

****17. 22.**

Masi.

Al comma 2, lettera b) sostituire le parole: in possesso della carta di soggiorno con le seguenti: titolari di carta di soggiorno in corso di validità o di rinnovo

****17. 49.**

Lucidi, Moroni.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

17. 14.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

***17. 40.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

***17. 50.**

Franz, Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: oltre il terzo mese.

17. 20.

Jervolino Russo, Moroni, Di Bisceglie, Cananzi.

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: terzo con la seguente: sesto.

17. 19.

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Possa.

Al comma 2, lettera d) dopo le parole: terzo mese, aggiungere le seguenti:, solo nel caso in cui l'espulsione possa recare pregiudizio alla loro salute o a quella del nascituro,.

17. 16.

Contento, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Selva, Franz, Gasparri.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

e) degli stranieri nati in Italia;

f) degli stranieri presenti in Italia da almeno dieci anni;

g) degli stranieri che necessitano di cure urgenti ovvero essenziali che non potrebbero ricevere nel Paese di destinazione;

h) degli stranieri che abbiano riportato, durante la loro permanenza in Italia, un'invalidità civile o del lavoro che comporti una inabilità al lavoro di grado superiore al 20 per cento.

17. 55.

Moroni, Mantovani, Pisapia.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) degli stranieri nati in Italia, che abbiano soggiornato continuativamente nel territorio dello Stato, anche irregolarmente, per almeno dieci anni.

17. 1.

Mantovani, Moroni, Gardiol, Caccavari, Di Bisceglie, Pisapia.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) degli stranieri a cui è riconosciuto lo status di rifugiato;

***17. 23.**

Masi.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) degli stranieri a cui è riconosciuto lo status di rifugiato;

***17. 51.**

Lucidi, Moroni.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) degli stranieri che necessitano di cure urgenti ovvero di cure comunque essenziali che non potrebbero ricevere nel Paese di destinazione.

****17. 52.**

Bolognesi.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) degli stranieri che necessitano di cure urgenti ovvero di cure comunque essenziali che non potrebbero ricevere nel Paese di destinazione.

****17. 53.**

Mantovani, Moroni, Gardiol, Caccavari, Di Bisceglie, Pisapia.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) degli stranieri che soggiornano, anche irregolarmente, in Italia da almeno dieci anni.

***17. 6.**

Mantovani, Moroni, Gardiol, Caccavari, Pisapia.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) degli stranieri che soggiornano, anche irregolarmente, in Italia da almeno dieci anni.

***17. 54.**

Bolognesi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Allo straniero privo di permesso di soggiorno per il quale non possa essere disposta l'espulsione ai sensi del presente articolo, il questore rilascia un permesso di soggiorno per i motivi appropriati.

****17. 7.**

Mantovani, Moroni, Gardiol,
Caccavari, Di Bisceglie, Pisapia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Allo straniero privo di permesso di soggiorno per il quale non possa essere disposta l'espulsione ai sensi del presente articolo, il questore rilascia un permesso di soggiorno per i motivi appropriati.

****17. 56.**

Bolognesi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Lo straniero non può essere espulso ai sensi dei commi precedenti, se non è già regolarmente soggiornante, ottiene, secondo le modalità e i criteri previste dal regolamento di attuazione della presente legge, il rilascio di un permesso di soggiorno valido finché permane l'impedimento

***17. 24.**

Masi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Lo straniero non può essere espulso ai sensi dei commi precedenti, se non è già regolarmente soggiornante, ottiene, secondo le modalità e i criteri previste dal regolamento di attuazione della presente legge, il rilascio di un permesso di soggiorno valido finché permane l'impedimento

***17. 57.**

Lucidi, Moroni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Lo straniero che sia rimasto in Italia in quanto minore non espellibile o per motivi di istruzione o di tutela dei minori, una volta superato il limite di non espellibilità, anche se maggiorenne, può richiedere al questore della provincia di residenza o dimora abituale un permesso di soggiorno per motivi di lavoro dipendente o autonomo, di studio o per altro motivo per il quale ricorrano i requisiti.

17. 58.

Moroni, Mantovani, Pisapia.

(A.C. n. 3240, sezione 7)

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 18.

(Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato d'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, per la solidarietà sociale e con gli altri Ministri eventualmente interessati, sono stabilite, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 41, le misure di protezione temporanea da adottarsi, anche in deroga a disposizioni della presente legge, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione europea.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato riferiscono annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottate.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18.

Sopprimerlo.

18. 3.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 1.

18. 6.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1 sopprimere le parole: anche in deroga a disposizioni della presente legge.

18. 4.

Contento, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Selva, Franz, Gasparri.

Sopprimere il comma 2.

18. 7.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, sostituire le parole: annualmente al Parlamento sull'attuazione delle misure adottato con le seguenti: immediatamente al Parlamento sulla predisposizione delle misure da adottarsi in ogni singola circostanza, sui costi previsti delle misure stesse e sui capitoli di spesa a cui andranno imputate

18. 5.

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Serra, Possa.

(A.C. n. 3240, sezione 8)

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

TITOLO III

DISCIPLINA DEL LAVORO

ART. 19.

(Determinazione dei flussi di ingresso).

1. L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo, avviene nell'ambito delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4. Con tali decreti sono altresì assegnate in via preferenziale quote riservate agli Stati non appartenenti all'Unione europea, con i quali il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, abbia concluso accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi d'ingresso e delle procedure di riammissione. Nell'ambito di tali intese possono essere definiti appositi accordi in materia di flussi per lavoro stagionale, con le corrispondenti autorità nazionali responsabili delle politiche del mercato del lavoro dei Paesi di provenienza.

2. I decreti annuali devono tenere conto delle indicazioni fornite, in modo articolato per qualifiche o mansioni, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sull'andamento dell'occupazione e dei tassi di disoccupazione a livello nazionale e regionale, nonché sul numero dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione europea iscritti nelle liste di collocamento.

3. Le intese o accordi bilaterali di cui al comma 1 possono prevedere che i lavoratori stranieri che intendono fare ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, si iscrivano in apposite liste, identificate dalle medesime intese, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione. Le predette intese

possono inoltre prevedere le modalità di tenuta delle liste, per il successivo inoltro agli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 350 milioni annui a decorrere dall'anno 1998.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19.

Sopprimerlo.

19. 41.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sopprimere il comma 1.

19. 42.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sostituire la parola decreti con la seguente decreto ovunque ricorra.

19. 40.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: stagionale aggiungere le seguenti: per ricerca di lavoro subordinato valido per l'iscrizione alle liste di collocamento.

19. 2.

Gardiol, Boato, Pisapia.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e delle procedure di riammissione.

19. 12.

Contento, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Selva, Franz, Gasparri.

Sopprimere il comma 2.

19. 43.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, sopprimere le parole da: nonché sul numero dei cittadini stranieri fino alla fine del comma.

19. 3.

Gardiol, Boato, Pisapia.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sui tipi e numeri di richieste di manodopera rimaste inevase in Italia e di visti di ingresso per lavoro subordinato e per lavoro stagionale eventualmente rilasciati ai sensi del comma 6.

Conseguentemente, sostituire il comma 3, con il seguente:

3. I lavoratori stranieri che intendano candidarsi per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o stagionale, hanno l'obbligo di iscriversi in apposite liste conservate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione della presente legge. Le intese indicate al comma 1 possono prevedere speciali modalità di trasmissione periodica delle liste, dalle autorità straniere alle rappresentanze diplomatiche e consolari competenti, per il successivo inoltro agli uffici del ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5. In ogni caso il decreto di programmazione annuale dei flussi indica un numero massimo annuo di visti di ingresso per lavoro subordinato e per lavoro sta-

gionale, complessivamente rilasciabili dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, distinto per specifici settori, qualifiche e mansioni ed eventualmente distinto anche sulla base dei periodi di tempo e delle regioni in cui gli stranieri così entrati potranno svolgere il lavoro.

6. Il decreto di programmazione annuale dei flussi può altresì prevedere che un determinato numero aggiuntivo di visti di ingresso per lavoro subordinato o per lavoro stagionale siano rilasciati, fino al completamento delle quote aggiuntive, su richiesta degli stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, in collegamento con i ministri competenti, al fine di consentire al titolare del visto di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno non superiore a sei mesi per lavoro stagionale o ad un anno per lavoro subordinato, che dà titolo ad instaurare direttamente in Italia una regolare occupazione rispettivamente a tempo indeterminato o di carattere stagionale. In conformità alle norme internazionali e comunitarie, e tenuto conto degli orientamenti elaborati dall'Unione europea, il decreto può prevedere le predette quote aggiuntive, in uno o più dei seguenti casi:

a) per i settori, le qualifiche e le mansioni per i quali è prevista, in tutto o in parte del territorio italiano, una rilevante e persistente carenza di manodopera per l'anno a cui si riferisce il decreto di programmazione; per tale caso il decreto può altresì prevedere che il rilascio dei visti possa avvenire soltanto se nelle quote aggiuntive vi sia ancora un numero di visti disponibili dopo che siano state esaurite le richieste di visti e di ingressi autorizzati in base ad una prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro verificata ai sensi dell'articolo 21 e che ogni visto possa riferirsi soltanto a quei tipi di lavoro da svolgersi nel territorio di una determinata regione o provincia o comune nel quale le competenti giunte regionali, provinciali o comunali, nell'ambito delle rispettive dotazioni di bilancio ovvero le locali associazioni dei datori di lavoro abbiano adottato i provvedimenti necessari per coprire gli oneri

delle prestazioni previdenziali od assistenziali da erogarsi per almeno un anno in favore di tali lavoratori stranieri da assumere ancora residenti all'estero;

b) per i settori, le qualifiche e le mansioni per i quali la legge, in ragione dell'essenzialità del rapporto di fiducia personale tra datore di lavoro e lavoratore, non prevede l'obbligo per il lavoratore della preventiva iscrizione nelle liste di collocamento;

c) qualora lo straniero che richiede il rilascio del visto sia stato autorizzato all'ingresso nel territorio dello Stato in virtù della garanzia presentata e verificata ai sensi dell'articolo 21.

7. Il regolamento di attuazione prevede i modi e i tempi per la raccolta e la tenuta dei dati relativi alle liste di prenotazione istituite ai sensi dei commi 3 e 6 e per la loro trasmissione alle competenti autorità sul territorio italiano. In ogni caso l'iscrizione nelle liste è effettuata tenendo conto dei titoli di studio, delle capacità ed esperienze professionali, della conoscenza della lingua italiana, della presenza in Italia di altri familiari regolarmente soggiornanti. L'iscrizione può essere relativa a più settori o qualifiche professionali per uno stesso lavoratore e deve essere personalmente confermata ogni anno. Eventuali variazioni dei dati non interrompono l'anzianità di iscrizione nelle liste.

***19. 10.**

Masi.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e sui tipi e numeri di richieste di manodopera rimaste inevase in Italia e di visti di ingresso per lavoro subordinato e per lavoro stagionale eventualmente rilasciati ai sensi del comma 6.

Conseguentemente, sostituire il comma 3, con il seguente:

3. I lavoratori stranieri che intendano candidarsi per l'ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato, a tempo inde-

terminato o stagionale, hanno l'obbligo di iscriversi in apposite liste conservate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero, specificando le loro qualifiche o mansioni, nonché gli altri requisiti indicati dal regolamento di attuazione della presente legge. Le intese indicate al comma 1, possono prevedere speciali modalità di trasmissione periodica delle liste, dalle autorità straniere alle rappresentanze diplomatiche e consolari competenti, per il successivo inoltramento agli uffici del ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5. In ogni caso il decreto di programmazione annuale dei flussi indica un numero massimo annuo di visti di ingresso per lavoro subordinato e per lavoro stagionale, complessivamente rilasciabili dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, distinto per specifici settori, qualifiche e mansioni ed eventualmente distinto anche sulla base dei periodi di tempo e delle regioni in cui gli stranieri così entrati potranno svolgere il lavoro.

6. Il decreto di programmazione annuale dei flussi può altresì prevedere che un determinato numero aggiuntivo di visti di ingresso per lavoro subordinato o per lavoro stagionale siano rilasciati, fino al completamento delle quote aggiuntive, su richiesta degli stranieri residenti all'estero e iscritti in apposite liste tenute dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, in collegamento con i ministri competenti, al fine di consentire al titolare del visto di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno non superiore a sei mesi per lavoro stagionale o ad un anno per lavoro subordinato, che dà titolo ad instaurare direttamente in Italia una regolare occupazione rispettivamente a tempo indeterminato o di carattere stagionale. In conformità alle norme internazionali e comunitarie, e tenuto conto degli orientamenti elaborati dall'Unione europea, il decreto può prevedere le predette quote aggiuntive, in uno o più dei seguenti casi:

a) per i settori, le qualifiche e le mansioni per i quali è prevista, in tutto o

in parte del territorio italiano, una rilevante e persistente carenza di manodopera per l'anno a cui si riferisce il decreto di programmazione; per tale caso il decreto può altresì prevedere che il rilascio dei visti possa avvenire soltanto se nelle quote aggiuntive vi sia ancora un numero di visti disponibili dopo che siano state esaurite le richieste di visti e di ingressi autorizzati in base ad una prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro verificata ai sensi dell'articolo 21 e che ogni visto possa riferirsi soltanto a quei tipi di lavoro da svolgersi nel territorio di una determinata regione o provincia o comune nel quale le competenti giunte regionali, provinciali o comunali, nell'ambito delle rispettive dotazioni di bilancio ovvero le locali associazioni di datori di lavoro abbiano adottato i provvedimenti necessari per coprire gli oneri delle prestazioni previdenziali od assistenziali da erogarsi per almeno un anno in favore di tali lavoratori stranieri da assumere ancora residenti all'estero;

b) per i settori, le qualifiche e le mansioni per i quali la legge, in ragione dell'essenzialità del rapporto di fiducia personale tra datore di lavoro e lavoratore, non prevede l'obbligo per il lavoratore della preventiva iscrizione nelle liste di collocamento;

c) qualora lo straniero che richiede il rilascio del visto sia stato autorizzato all'ingresso nel territorio dello Stato in virtù della garanzia presentata e verificata ai sensi dell'articolo 21.

7. Il regolamento di attuazione prevede i modi e i tempi per la raccolta e la tenuta dei dati relativi alle liste di prenotazione istituite ai sensi dei commi 3 e 6 e per la loro trasmissione alle competenti autorità sul territorio italiano. In ogni caso l'iscrizione nelle liste è effettuata tenendo conto dei titoli di studio, delle capacità ed esperienze professionali, della conoscenza della lingua italiana, della presenza in Italia di altri familiari regolarmente soggiornanti. L'iscrizione può essere relativa a più settori o qualifiche professionali per uno stesso lavoratore e deve essere personal-

mente confermata ogni anno. Eventuali variazioni dei dati non interrompono l'anzianità di iscrizione nelle liste.

***19. 20.**

Lucidi, Moroni.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Detti decreti tengono conto altresì dei dati disponibili sul numero dei ricongiungimenti familiari autorizzati.

19. 13.

Contento, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Selva, Franz, Gasparri.

Sopprimere il comma 3.

***19. 14.**

Contento, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Selva, Franz, Gasparri.

Sopprimere il comma 3.

***19. 44.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: liste aggiungere le seguenti: di prenotazione.

19. 5.

Gardiol, Boato, Pisapia.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

19. 6.

Gardiol, Boato, Pisapia.

Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: liste aggiungere le seguenti: di prenotazione.

19. 7.

Gardiol, Boato, Pisapia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Presso la competente direzione generale del Ministero degli affari esteri è istituita l'Anagrafe annuale informatizzata delle offerte di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri, alla quale affluiscono le iscrizioni nelle liste di prenotazione provenienti dai diversi Paesi di cui al comma 3. Nell'Anagrafe annuale informatizzata vengono formate le graduatorie dei richiedenti sulla base della data di presentazione della domanda di iscrizione nelle liste di prenotazione, del settore del mercato del lavoro richiesto e delle qualifiche professionali. Con le modalità previste dal regolamento di attuazione le graduatorie saranno inoltrate alla competente direzione generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per la trasmissione ai relativi uffici periferici del ministero, ai fini dei commi 1, 3 e 4 dell'articolo 20

19. 45.

Gardiol, Pisapia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il regolamento di attuazione prevede forme di istituzione di una anagrafe annuale informatizzata delle offerte e delle richieste di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri.

19. 45 (Nuova formulazione).

Gardiol, Pisapia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le liste sono tenute dalle rappresentanze diplomatiche o consolari della Repubblica italiana.

19. 16.

Saonara.

Sopprimere il comma 4.

19. 46.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. A decorrere dall'anno 1998, l'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 350 milioni annui. Per l'anno 1998, l'onere relativo all'istituzione e alla gestione dell'Anagrafe annuale informatizzata delle offerte di lavoro subordinato dei lavoratori stranieri è valutato in lire 500 milioni annui.

19. 8.

Boato, Gardiol.

Al comma 4, sostituire le parole: in lire 350 milioni annui *con le seguenti:* in lire 50 milioni annui.

19. 15.

Franz, Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

(A.C. n. 3240, sezione 9)

**ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 3240 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 20.

(Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato).

1. Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero, deve presentare all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio apposita richiesta nominativa di autorizzazione al lavoro. Nei casi in cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero, può richiedere l'autorizzazione al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di cui all'articolo 19, comma 3, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione.

2. Contestualmente alla domanda di autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro deve esibire idonea documentazione indi-

cante le modalità della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero.

3. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione, nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi, determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 19, previa verifica delle condizioni offerte dal datore di lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'ufficio periferico fornisce mensilmente al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero e il tipo delle autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, precisando quelle relative agli Stati non appartenenti all'Unione europea con quote riservate.

5. L'autorizzazione al lavoro subordinato deve essere utilizzata entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio.

6. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore ad un anno.

7. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20.

Sopprimerlo.

20. 27.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 20.

(Condizioni per gli extracomunitari che intendono svolgere attività di lavoro subordinato).

1. I cittadini extracomunitari che intendano svolgere in Italia attività di lavoro subordinato devono inoltrare richiesta presso i consolati e le ambasciate italiane all'estero, specificando il tipo di lavoro che intendano svolgere e documentando i titoli professionali o di studio in loro possesso. A tale scopo presso le rappresentanze diplomatiche sono istituiti appositi uffici con rapporto funzionale di dipendenza dal ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Gli uffici di cui al comma 1, raccolgono e trasmettono periodicamente le richieste al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con periodicità stabilita da apposito decreto del medesimo ministero.

3. È costituita una commissione interregionale composta dai rappresentanti delle regioni e presieduta da un rappresentante del Ministro del lavoro e della previdenza sociale con il compito di esaminare le richieste di cui al comma 1 e di trasmetterle alle sezioni circoscrizionali per l'impiego.

4. Alle sezioni circoscrizionali per l'impiego sono indirizzate le offerte di posti di lavoro dei datori di lavoro che intendano avvalersi di lavoratori extracomunitari. Il nulla osta della sezione circoscrizionale per l'impiego è condizione indispensabile per il rilascio del visto d'ingresso per motivi di lavoro subordinato.

5. La sezione circoscrizionale per l'impiego deve respingere la richiesta di assunzione di lavoratori extracomunitari:

a) qualora trattasi di qualifiche nella pubblica amministrazione per cui è previsto il requisito della cittadinanza italiana;

b) qualora nei ventiquattro mesi precedenti la richiesta, l'azienda interessata abbia registrato crisi aziendali con ricorso alla cassa integrazione guadagni o con ri-

duzione di personale per ristrutturazione aziendale;

c) qualora l'azienda richiedente risulti soggetta alla disciplina di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni;

d) qualora possano essere utilmente impiegati per la copertura dei posti richiesti cittadini italiani iscritti nelle liste di disoccupazione;

e) qualora possano essere utilmente impiegati per la copertura dei posti richiesti cittadini dell'Unione europea, iscritti nelle liste di disoccupazione di uno Stato membro;

f) qualora, non verificandosi le condizioni sopradescritte, possano essere utilmente impiegati per la copertura dei posti richiesti cittadini extracomunitari, iscritti nelle liste di disoccupazione.

6. Al lavoratore extracomunitario si applicano le disposizioni contrattuali, economiche e normative, dei contratti collettivi di lavoro per il settore di appartenenza, nonché le disposizioni di legge previste per i lavoratori italiani.

7. Il datore di lavoro deve assicurare l'alloggio ai dipendenti stranieri di cui abbia fatto richiesta provvedendo direttamente ovvero mediante stipulazione di contratti di locazione.

8. Il lavoratore extracomunitario richiesto in base alle disposizioni contenute nella presente legge, deve, entro otto giorni dall'ingresso in Italia, inoltrare domanda per il permesso di soggiorno presso la questura della provincia dove è ubicato l'alloggio di cui al comma 7 e chiedere iscrizione anagrafica entro trenta giorni presso il comune in cui è domiciliato.

9. Il questore competente, assunte le necessarie informazioni circa la regolarità dell'assunzione e dell'alloggio, provvede, entro quattordici giorni, a rilasciare al lavoratore il permesso di soggiorno ovvero ad attuare le procedure per il rimpatrio.

10. Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato e deve essere revocato qualora il lavoratore extracomunitario risulti iscritto nelle liste di disoccupazione

per un periodo di tempo superiore ai nove mesi.

11. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro è fatto obbligo al datore di lavoro di darne comunicazione alla questura e alla competente sezione circoscrizionale per l'impiego entro 48 ore.

12. Ai soggetti di cui al comma 11, che non ottemperino o ritardino la comunicazione di quanto in esso prescritto, si applica la sanzione amministrativa da lire tre milioni a cinque milioni.

20. 11.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 1.

20. 28.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: all'Ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio con le seguenti: all'Ufficio del lavoro della Regione territorialmente competente appositamente istituito

20. 23.

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Possa.

Al comma 1, ultimo periodo, dopo la parola: liste aggiungere le seguenti: di prenotazione.

20. 7.

Gardiol, Boato, Pisapia.

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole da: selezionate sino alla fine del comma.

20. 14.

Contento, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Selva, Franz, Gasparri.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La richiesta deve contenere congrua documentazione comprovante la preventiva richiesta di lavoratori effettuata presso le liste di collocamento nazionali

20. 13.

Franz, Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Dopo il comma 1 dell'articolo 20 aggiungere il seguente:

1-bis. Copia del contratto individuale di lavoro deve essere consegnata, a cura del datore di lavoro, all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Qualora il contratto non abbia applicazione effettiva il datore di lavoro è punito con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 10 milioni ed allo straniero è revocato il permesso di soggiorno salvo che lo straniero non ottenga un nuovo contratto di lavoro. Qualora sia lo straniero a recedere dal contratto di lavoro, il permesso di soggiorno è revocato salvo che lo straniero non ottenga un nuovo contratto di lavoro.

20. 4.

Di Luca, Rebuffa, Serra, Bertucci, Prestigiacomo.

Sopprimere il comma 2.

20. 29.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 2, dopo le parole: deve esibire aggiungere le seguenti: oltre al contratto di lavoro stipulato con lo straniero.

20. 32.

Di Luca, Serra.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il datore di lavoro deve, altresì, esibire all'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competente per territorio, copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero.

20. 32 (Nuova formulazione).

Di Luca, Serra.

Al comma 2 sostituire le parole: indicante le modalità della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero *con le seguenti:* , prevista dal regolamento di attuazione della presente legge, che indichi l'effettiva disponibilità in Italia di un alloggio adeguato per il lavoratore straniero e che attesti la esistenza del posto di lavoro e la effettiva disponibilità da parte del datore di lavoro ovvero, per i lavori di assistenza a persone non autosufficienti, da parte dei familiari, di un reddito annuo, derivante da fonti lecite e non occasionali, sufficiente a mantenere sé e la propria famiglia nonché a corrispondere la retribuzione e i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti allo straniero. Il datore di lavoro deve altresì attestare che egli, e i suoi familiari, non siano indagati, imputati o condannati per uno dei reati indicati nell'articolo 380 del codice di procedura penale o per uno dei reati previsti dall'articolo 10 della presente legge.

***20. 24.**

Masi.

Al comma 2 sostituire le parole: indicante le modalità della sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero *con le seguenti:* , prevista dal regolamento di attuazione della presente legge, che indichi l'effettiva disponibilità in Italia di un alloggio adeguato per il lavoratore straniero e che attesti la esistenza del posto di lavoro e la effettiva disponibilità da parte del datore di lavoro ovvero, per i lavori di assistenza a persone non autosufficienti, da parte dei familiari, di un reddito annuo, derivante da fonti lecite e non occasionali,

sufficiente a mantenere sé e la propria famiglia nonché a corrispondere la retribuzione e i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti allo straniero. Il datore di lavoro deve altresì attestare che egli, e i suoi familiari, non siano indagati, imputati o condannati per uno dei reati indicati nell'articolo 380 del codice di procedura penale o per uno dei reati previsti dall'articolo 10 della presente legge.

***20. 30.**

Lucidi, Moroni.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , con la precisa indicazione del domicilio e della residenza civica.

20. 22.

Rivolta, Deodato, Paroli, Taborelli, Serra, Possa.

Sopprimere il comma 3.

20. 31.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 3, sostituire le parole: previa verifica delle *con le seguenti:* previa verifica del contratto di lavoro indicante le.

20. 33.

Di Luca, Serra.

Al comma 3, dopo le parole: di lavoro applicabili, *aggiungere le seguenti:* , nonché dell'idoneità igienico-sanitaria della sistemazione alloggiativa di cui al comma 2, da accertarsi anche mediante controlli delle aziende sanitarie locali competenti per territorio.

20. 15.

Contento, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Selva, Franz, Gasparri.

Sopprimere il comma 4.

20. 34.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. L'autorizzazione al lavoro può essere altresì rilasciata previa verifica della effettiva indisponibilità di altri lavoratori italiani o stranieri iscritti nelle liste di collocamento della provincia e aventi le medesime qualifiche indicate per il posto di lavoro per il quale è presentata la domanda di autorizzazione al lavoro, ove ricorra uno dei seguenti casi:

a) qualora la domanda di autorizzazione al lavoro si riferisca all'assunzione di lavoratore da occupare in settori, qualifiche o mansioni non incluse tra quelle indicate nel decreto di programmazione annuale dei flussi;

b) qualora la domanda di autorizzazione si riferisca all'assunzione di stranieri non iscritti nelle liste di istituite ai sensi dell'articolo 19, anche se si tratti di persone che siano regolarmente soggiornanti in Italia con permesso di soggiorno, avente durata non inferiore ad un anno, che non dà titolo all'iscrizione nelle liste di collocamento;

c) qualora sia stato esaurito il numero massimo annuo di visti di ingresso rilasciabili per lavoro subordinato o per lavoro stagionale previsti dal decreto di programmazione annuale dei flussi.

***20. 25.**

Masi.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. L'autorizzazione al lavoro può essere altresì rilasciata previa verifica della effettiva indisponibilità di altri lavoratori italiani o stranieri iscritti nelle liste di collocamento della provincia e aventi le medesime qualifiche indicate per il posto di lavoro per il quale è presentata la

domanda di autorizzazione al lavoro, ove ricorra uno dei seguenti casi:

a) qualora la domanda di autorizzazione al lavoro si riferisca all'assunzione di lavoratore da occupare in settori, qualifiche o mansioni non incluse tra quelle indicate nel decreto di programmazione annuale dei flussi;

b) qualora la domanda di autorizzazione si riferisca all'assunzione di stranieri non iscritti nelle liste di istituite ai sensi dell'articolo 19, anche se si tratti di persone che siano regolarmente soggiornanti in Italia con permesso di soggiorno, avente durata non inferiore ad un anno, che non dà titolo all'iscrizione nelle liste di collocamento;

c) qualora sia stato esaurito il numero massimo annuo di visti di ingresso rilasciabili per lavoro subordinato o per lavoro stagionale previsti dal decreto di programmazione annuale dei flussi.

***20. 35.**

Lucidi, Moroni.

Sopprimere il comma 5.

20. 36.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5, sostituire la parola: sei con la seguente: tre.

***20. 12.**

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Al comma 5, sostituire la parola: sei con la seguente: tre.

***20. 45.**

Michelini.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: decorsi i quali la medesima s'intende revocata.

20. 16.

Contento, Cola, Migliori, Nania, Selva, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Sopprimere il comma 6.

20. 37.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato può essere iscritto nelle liste di collocamento, alle medesime condizioni previste per il lavoratore italiano, anche qualora perda il posto di lavoro, per tutto il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore ad un anno dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro, salvi i periodi di gravidanza o di malattia grave o di incidente sul lavoro. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nonché, ove richiesta, l'iscrizione nelle liste di collocamento, consentono, alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani, l'instaurazione di qualsiasi tipo di rapporto di lavoro consentito al lavoratore italiano nel settore privato, nonché la possibilità di costituire o essere soci di ogni tipo di società cooperativa. Tuttavia lo straniero, nel periodo di un anno dalla data di ingresso regolare con visto di ingresso per lavoro subordinato, può accedere soltanto a posti di lavoro nel medesimo settore e con le medesime qualifiche e mansioni indicate nell'autorizzazione al lavoro, salvo che il visto di ingresso sia stato rilasciato sulla base della garanzia verificata ai sensi dell'articolo 21.

***20. 8.**

Masi.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Lo straniero titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato può essere iscritto nelle liste di collocamento, alle medesime condizioni previste per il lavoratore italiano, anche qualora perda il posto di lavoro, per tutto il periodo di

residua validità del permesso di soggiorno e comunque per un periodo non inferiore ad un anno dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro, salvi i periodi di gravidanza o di malattia grave o di incidente sul lavoro. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nonché, ove richiesta, l'iscrizione nelle liste di collocamento, consentono, alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani, l'instaurazione di qualsiasi tipo di rapporto di lavoro consentito al lavoratore italiano nel settore privato, nonché la possibilità di costituire o essere soci di ogni tipo di società cooperativa. Tuttavia lo straniero, nel periodo di un anno dalla data di ingresso regolare con visto di ingresso per lavoro subordinato, può accedere soltanto a posti di lavoro nel medesimo settore e con le medesime qualifiche e mansioni indicate nell'autorizzazione al lavoro, salvo che il visto di ingresso sia stato rilasciato sulla base della garanzia verificata ai sensi dell'articolo 21.

***20. 38.**

Lucidi, Moroni.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Qualora il lavoratore straniero dovesse perdere il posto di lavoro il permesso di soggiorno si deve considerare immediatamente scaduto, anche qualora vi sia residua validità.

20. 17.

Franz, Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Gasparri.

Al comma 6, dopo le parole: posto di lavoro, aggiungere le parole: per causa a lui non imputabile.

20. 18.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Al comma 6, sopprimere le parole da: e comunque, sino alla fine del comma.

20. 19.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Menia, Franz, Gasparri.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. L'autorizzazione al lavoro costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso, del libretto di lavoro e del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. L'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro subordinato originariamente autorizzato consente il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di due anni. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato è rinnovato qualora lo straniero dimostri di disporre di un reddito annuo, derivante da fonte lecita, non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale o di aver avuto negli ultimi due anni una gravidanza o una malattia grave o una malattia professionale o un incidente sul lavoro regolarmente denunciati. Il permesso è rinnovato per quattro anni se lo straniero abbia in corso da almeno sei mesi un regolare rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il quale risultino effettivamente adempiuti gli obblighi previdenziali e assistenziali. Il permesso è rinnovato per due anni se lo straniero è iscritto nelle liste di collocamento e privo di occupazione regolare ovvero se risulta occupato in altri tipi di lavoro subordinato, o in rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero se percepisce in Italia una pensione di vecchiaia, di anzianità o di invalidità.

***20. 26.**

Masi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. L'autorizzazione al lavoro costituisce titolo per il rilascio del visto di ingresso, del libretto di lavoro e del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

L'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro subordinato originariamente autorizzato consente il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato della durata di due anni. Il permesso di soggiorno per lavoro subordinato è rinnovato qualora lo straniero dimostri di disporre di un reddito annuo, derivante da fonte lecita, non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale o di aver avuto negli ultimi due anni una gravidanza o una malattia grave o una malattia professionale o un incidente sul lavoro regolarmente denunciati. Il permesso è rinnovato per quattro anni se lo straniero abbia in corso da almeno sei mesi un regolare rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il quale risultino effettivamente adempiuti gli obblighi previdenziali e assistenziali. Il permesso è rinnovato per due anni se lo straniero è iscritto nelle liste di collocamento e privo di occupazione regolare ovvero se risulta occupato in altri tipi di lavoro subordinato, o in rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero se percepisce in Italia una pensione di vecchiaia, di anzianità o di invalidità.

***20. 39.**

Lucidi, Moroni.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Il permesso di soggiorno per il lavoro subordinato è rinnovato con durata di due anni a condizione che il titolare dimostri di disporre di un reddito da fonti lecite non inferiore all'importo dell'assegno sociale o di aver avuto negli ultimi due anni una gravidanza o una malattia professionale o un incidente sul lavoro regolarmente denunciati. Il permesso è rinnovato con durata di quattro anni in presenza di regolare rapporto di lavoro a tempo indeterminato in corso da almeno sei mesi.

20. 40.

Gardioli, Moroni, Mantovani, Caccavari, Cananzi, Bolognesi, Di Bisceglie, Pisapia.

Sopprimere il comma 7.

20. 41.

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

Sostituire il comma 7, con il seguente:

7. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze uno o più lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto revocato o annullato è punito con la reclusione da uno a quattro anni e, per ogni lavoratore reclutato, con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni nonché con la pena accessoria della esclusione dai pubblici appalti per la durata massima di tre anni nel caso in cui i lavoratori stranieri siano stati impiegati per la esecuzione di lavori appaltati da enti pubblici. Il giudice inoltre condanna il predetto datore di lavoro al pagamento degli oneri di rimpatrio dei lavoratori stranieri alle sue dipendenze nei confronti dei quali sia stato adottato provvedimento di espulsione.

20. 20.

Contento, Migliori, Nania, Selva, Cola, Armaroli, Fragalà, Mena, Franz, Gasparri.

Sostituire il comma 7, con il seguente:

7. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze stranieri sprovvisti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno che non consente l'accesso ad un lavoro subordinato ovvero impiega stranieri omettendo di compiere alle competenti autorità la comunicazione di assunzione dovuta in base alla legge, è punito con la multa da dieci a venti milioni di lire per ogni lavoratore legalmente occupato. La pena è della reclusione da tre a sei anni e, per ogni lavoratore legalmente occupato, della multa da quindici a trenta milioni di lire, qualora il datore di lavoro anche fuori delle predette ipotesi impieghi lo straniero in condizioni illegali riguardo le norme legislative regolamentari o dei contratti collettivi nazionali in materia di orario

massimo consentito, di minimi retributivi, di sicurezza sui luoghi di lavoro, di ferie, di licenziamento, di trattamento di fine rapporto, ovvero qualora impieghi uno straniero con omissione totale o parziale del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori; la stessa pena si applica a chiunque affidi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa o comunque richieda prestazioni, anche occasionali, di lavoro autonomo a stranieri presenti in Italia e non regolarmente soggiornanti. Per i predetti reati si procede con giudizio direttissimo salvo che siano necessarie speciali indagini. Il datore di lavoro o il committente condannato per i reati indicati dal presente comma ha l'obbligo, ai sensi degli articoli 2116 e 2126 del codice civile, di corrispondere allo straniero una somma di denaro pari all'importo dei contributi previdenziali ed assistenziali evasi e della retribuzione che avrebbe dovuto essergli corrisposto se il rapporto di lavoro fosse stato regolarmente instaurato. Nei confronti del datore di lavoro o del committente si procede al recupero dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali evasi nei confronti degli istituti di previdenza in relazione al rapporto di lavoro illegale. Il questore revoca il permesso di soggiorno dello straniero occupato in condizioni illegali, il quale sia titolare di un permesso di soggiorno che, in base alle disposizioni della presente legge e del suo regolamento di attuazione, non consente l'instaurazione di un lavoro subordinato. Per i reati previsti dal presente comma si osservano le disposizioni dell'articolo 10 in quanto applicabili.

***20. 42.**

Masi.

Sostituire il comma 7, con il seguente:

7. Il datore di lavoro che occupa alle sue dipendenze stranieri sprovvisti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno che non consente l'accesso ad un lavoro subordinato ovvero impiega stranieri omettendo di compiere alle competenti au-